



**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALL' ART. 2 COMMA 1 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 2 DEL 13/02/2024
PER I PERIODI: ULTIMO TRIMESTRE 2025 – PRIMO SEMESTRE 2026**

IL DIRIGENTE

Visti

- 1) il Regolamento per la concessione di aree pubbliche e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 13/02/2024;
- 2) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 29/11/2023, con la quale è stata individuata l'area di Via Cecoslovacchia (fino all'angolo di Via Polonia) per l'installazione degli spettacoli viaggianti;

RENDE NOTO

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER I PERIODI:

PERIODO	TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE
ECCEZIONALMENTE PER I PERIODI COMPRESI TRA IL 20 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2025 E 1° DICEMBRE 2025 - 10 GENNAIO 2026	ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 2 OTTOBRE 2025
PRIMO SEMESTRE 2026 ESCLUSO IL PERIODO 01/01/2026-10/01/2026 (nella sola eventualità in cui il periodo fosse già assegnato nel 2025)	ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 28 NOVEMBRE 2025

ART. 1 – CONDIZIONI DA RISPETTARE

Per quanto riguarda tutte le istanze di concessione di suolo pubblico:

- a) ciascun operatore potrà presentare una sola domanda per lo stesso periodo. Nell'ipotesi di più di una domanda sarà presa in considerazione solo l'ultima;
- b) le attrazioni per le quali si presenta l'istanza dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) a tal fine dovrà esserne indicato il codice identificativo;
- c) non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni all'area, agli impianti o ai beni di proprietà comunali.

ART. 2 – DESTINATARI

Possono presentare istanza per l'area i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante di cui all' art. 2 comma 1 lettera b) del regolamento comunale approvato con d.c.c. n. 2 del 13/02/2024, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione di suolo pubblico devono essere presentate **online, esclusivamente** sul modulo predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, compilato **obbligatoriamente** in ogni sua parte e con ogni dato richiesto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e entro i termini perentori sopra indicati.

Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata una planimetria dell'area nella quale sono rappresentate semplicemente la proposta di dislocazione dell'**attrazione o delle attrazioni** facenti capo alla stessa impresa, con l'indicazione delle dimensioni in metri lineari e metri quadrati della stessa (o delle stesse nei casi in cui possano essere posizionate più attrazioni) e degli spazi adiacenti necessari a servizio della medesima. Per quanto concerne i luna park e i circhi, la suddetta planimetria dovrà riportare la disposizione standard delle attrazioni e/o strutture che li compongono, con le dimensioni in metri lineari e metri quadrati dello spazio ordinariamente occupato dal complesso delle attrazioni e dei relativi allestimenti di servizio.

In caso di assegnazione dell'area, dovrà essere tempestivamente presentata la DUA allo SUAPE del Comune corredata della documentazione necessaria e del piano di sicurezza.

N.B.: in caso di pluralità di domande per lo stesso periodo dovrà essere presentato un progetto unitario attraverso una sola DUA.

Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso.

In particolare:

a) sono irricevibili, e quindi non valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla trasmissione della domanda online;

b) non sono ammissibili le istanze presentate per aree diverse da quelle di cui al presente avviso;

c) l'irricevibilità o l'inammissibilità delle istanze risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Settore 10, contenente il riferimento alle ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica.

È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni relative al presente avviso sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (nei quali non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione), nel rispetto dell'art.10 del regolamento, eventualmente prorogabili su istanza del gestore (presentata 15 giorni prima della scadenza) e solo in assenza di ulteriori soggetti assegnatari del periodo successivo per quell'area.

Al termine di un periodo di concessione, fatta salva l'ipotesi della proroga sopra indicata, l'area disponibile potrà essere oggetto di una successiva concessione non prima che sia decorso un periodo necessario per la disinstallazione delle attrazioni.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate, il Settore 10 effettua una prima istruttoria sulle sole domande ricevibili e ammissibili, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica nel termine che l'Ufficio riterrà di volta in volta congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5 giorni consecutivi. Il perfezionamento è ammesso per una sola volta.

Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

ART. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Ai sensi degli articoli 7 e 9 del Regolamento comunale, le domande complete e regolari sono valutate nel seguente modo:

- 1) nel caso in cui per un'area disponibile sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite e sui pagamenti e documenti previsti dal Regolamento, assegna l'area al richiedente, per il periodo prescelto.
- 2) Nel caso pervengano più domande per lo stesso periodo:

qualora non sia possibile addivenire, nel termine di 3 giorni dal relativo invito, a un accordo fra tutti i richiedenti sull'utilizzo contestuale dell'area, si opterà per la successione temporale nell'utilizzo tra i concorrenti (per l'ultimo trimestre 2025, nei due periodi indicati dal presente avviso) il cui ordine di successione sarà definito con graduatoria secondo la seguente priorità:

- a) Maggiore anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS;
- b) in caso di parità di anzianità di cui al punto a) si valuterà la minore vetustà dell'attrazione proposta (si considera l'età alla data di pubblicazione del presente avviso). In presenza di più attrazioni si terrà conto dell'età media delle stesse;
- c) in caso di ulteriore parità di cui al punto b) si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d) in caso di ulteriore parità di cui al punto c) si valuterà la maggiore frequenza nell'esercizio dell'attività nel territorio comunale (criterio applicabile solo per il 2026).

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio pubblico.

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla valutazione:

1. le istanze presentate su modulistica diversa da quella on line presente sul sito istituzionale, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
2. le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;
3. le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del Regolamento, e cioè:
 - a) gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del suolo pubblico e/o nell'esercizio dell'attività;

b) gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'amministrazione comunale, salvo il caso di saldo integrale del debito maturato, nel termine perentorio che sarà assegnato dall'Ufficio, prima del rilascio della concessione.

ART. 8 – GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del Regolamento i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.

Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:

- a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 articolo 14 del Regolamento);
- b) il deposito di una cauzione (comma 4 articolo 14 del Regolamento).

Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere.

L'importo di cui al precedente punto b) è stabilito forfettariamente, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, in euro 2.000,00.

ART. 9 - NORMA DI CHIUSURA

È vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione.

Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento ([scarica qui](#)), che può essere consultato sul sito istituzionale nella sezione Attività Produttive.

Quartu Sant'Elena 26/09/2025

IL DIRIGENTE
Dott. Raffaele Cossu
(firmato digitalmente)